



COMUNE DI TRENTO



Area dell'ambiente e del territorio

N. B 20

Regolamento per il servizio taxi

2016

INDICE

Capo I - Norme generali

- Art. 1 Oggetto
- Art. 2 Numero delle licenze
- Art. 3 Commissione consultiva e di concorso

Capo II - Norme per l'esercizio del servizio

- Art. 4 Titolo per l'esercizio del servizio
- Art. 5 Condizioni di esercizio
- Art. 6 Figure giuridiche di gestione

Capo III - Titolo d'esercizio

- Art. 7 Concorso per l'assegnazione delle licenze
- Art. 8 Presentazione delle domande
- Art. 9 Contenuti del bando di concorso
- Art. 10 Validità della graduatoria
- Art. 11 Validità della licenza
- Art. 12 Provvedimenti precedenti al rilascio della licenza
- Art

Capo IV - Modalità per il trasferimento dell'azienda.

- Art. 14 Trasferibilità della licenza d'esercizio

Capo V - Esercizio del servizio

- Art. 15 Inizio e sospensione attività
- Art. 16 Sostituzione alla guida
- Art. 17 Collaborazione familiare alla guida di taxi

Capo VI - Norme per il servizio del trasporto pubblico non di linea

- Art. 18 Responsabilità nell'esercizio del servizio
- Art. 19 Caratteristiche delle autovetture
- Art. 20 Tassametro
- Art. 21 Radio telefono

- Art. 22 Trasporto disabili
- Art. 23 Pubblicità sulle autovetture
- Art. 24 Visite e verifiche
- Art. 25 Sostituzione dei veicoli
- Art. 26 Servizio autovettura di scorta
- Art. 27 Stazionamento dei taxi
- Art. 28 Turni e orari di servizio
- Art. 29 Tariffe
- Art. 30 Impiego di tecnologie innovative
- Art. 31 Interruzione del servizio
- Art. 32 Servizi sussidiari od integrazione del trasporto di linea

Capo VII - Norme di servizio per i conducenti e di comportamento per gli utenti

- Art. 33 Obblighi per i conducenti del servizio di trasporto pubblico non di linea
- Art. 34 Diritti per i conducenti del servizio di trasporto pubblico non di linea
- Art. 35 Comportamento degli utenti

Capo VIII - Vigilanza e sanzioni

- Art. 36 Vigilanza
- Art. 37 Sanzioni
- Art. 38 Sanzioni amministrative pecuniarie
- Art. 39 Sanzioni amministrative
- Art. 40 Sospensione della licenza
- Art. 41 Sospensione cautelare dal servizio
- Art. 42 Revoca della licenza
- Art. 43 Decadenza della licenza

Capo IX - Norme transitorie e finali

- Art. 44 Disposizioni transitorie
- Art. 45 Entrata in vigore del Regolamento e rinvio ad altre norme

Capo I - Norme Generali

Art. 1 Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina l'esercizio del servizio pubblico non di linea di taxi mediante autovettura fino a 9 posti, motocarrozzeria, natante e veicoli a trazione animale.

2. Il servizio pubblico di autoveicoli da piazza, di seguito chiamato servizio taxi, è rivolto ad una utenza indifferenziata per soddisfare esigenze di trasporto individuale o di piccoli gruppi di persone.

3. I veicoli stazionano in luogo pubblico, nelle apposite piazzole individuate con provvedimento del Dirigente comunale di competenza.

4. Il servizio nel territorio comunale è a disposizione di chiunque lo richieda, anche tramite chiamata con radio telefono.

5. L'inizio del servizio deve avvenire all'interno dell'area, intesa come territorio comunale.

6. Nell'ambito del territorio comunale la prestazione del servizio è obbligatoria, oltre è facoltativa.

7. E' possibile attivare uno o più servizi di radio taxi a condizione che il servizio sia effettuato 24 ore su 24 da tutti i radio taxi attivati e che l'accesso al servizio medesimo venga garantito a tutti i tassisti che ne facciano richiesta. E' fatto divieto di utilizzare come radio taxi un numero di telefono fisso/mobile intestato ad un solo tassista.

8. E' consentito ai titolari di licenza per il servizio taxi di poter svolgere anche servizi integrativi quali il taxi ad uso collettivo o mediante altre forme di organizzazione del servizio, previa autorizzazione da parte del Servizio comunale competente - sentita la Commissione consultiva di cui all'art. 3 del presente regolamento.

Art. 2 Numero delle licenze

1. Ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 15 gennaio 1992, n. 21, il Consiglio comunale stabilisce il numero delle licenze per il servizio di taxi.

2. Le licenze taxi come sopra quantificate sono rilasciate dal Comune mediante concorso pubblico per prove e titoli.

Art. 3

Commissione consultiva e di concorso

1. E' istituita, con delibera della Giunta comunale, una Commissione consultiva per l'approvazione delle graduatorie di concorso per l'assegnazione delle licenze vacanti, per il parere circa il numero delle licenze nonché per ogni altra determinazione che comporti modifiche sostanziali al servizio.

2. La Commissione consultiva, appositamente integrata da un esperto in lingue e con l'esclusione del rappresentante dei tassisti e dei noleggiatori di cui alla lettera f) e g) del successivo comma 3, agisce in sede di concorso per l'assegnazione delle licenze.

3. La Commissione è costituita:

- a) dal dirigente del Servizio competente, o suo delegato, che la presiede;
- b) dal Comandante della Polizia locale, o suo delegato;
- c) dal dirigente del Servizio competente in materia di mobilità, o suo delegato;
- d) da un rappresentante della Commissione Provinciale per l'Artigianato, o suo delegato;
- e) da un rappresentante delle associazioni dei consumatori e degli utenti, scelto a sorteggio da una terna proposta dalle associazioni maggiormente rappresentative;
- f) da un tassista scelto dalle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative;
- g) da un noleggiatore scelto dalle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative.

4. Per ciascun componente effettivo di cui alle lettere d), e), f) e g) è nominato un supplente che partecipa alle attività della commissione in assenza del titolare.

5. La Commissione di cui al comma 2 dura in carica per il periodo del mandato amministrativo consiliare. In caso di decadenza o di scioglimento del Consiglio comunale i componenti la Commissione rimangono in carica fino alla nomina dei nuovi organi amministrativi.

6. I commissari sono sostituiti, nel corso del quinquennio e per il restante periodo di validità della Commissione, a seguito di dimissioni o di morte, o per decadenza d'ufficio nel caso non partecipino alle riunioni, senza giustificato motivo, per tre volte consecutive.

7. Nel caso i componenti di cui alle lettere d), e), f) e g) del comma 3, non vengano proposti nei tempi assegnati, la Giunta comunale provvederà alla nomina della Commissione, che risulterà regolarmente costituita, ferma restando la possibilità della successiva integrazione.

8. Le sedute di Commissione sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti in sede consultiva e in sede di concorso con la presenza di tutti i componenti.

9. La Commissione esprime il proprio parere a maggioranza dei presenti, in caso di parità prevale il voto del Presidente.

10. La funzione di segretario della Commissione è svolta da un dipendente del Servizio competente.

11. Il Presidente, in caso di necessità, può prendere l'iniziativa di consultare i componenti della Commissione per iscritto circa eventuali pareri. In tal caso i componenti della Commissione saranno tenuti a comunicare per iscritto eventuali osservazioni in merito al parere entro 7 giorni dalla data di richiesta. La mancanza di osservazioni entro il termine di cui sopra viene considerata come parere favorevole.

Capo II - Norme per l'esercizio del servizio

Art. 4

Titolo per l'esercizio del servizio

1. Il servizio di taxi può essere esercitato solo da soggetti muniti di apposita licenza rilasciata dal Comune.
2. Ogni licenza consente l'immatricolazione di un solo veicolo.

Art. 5

Condizioni di esercizio

1. In capo ad uno stesso soggetto è vietato il cumulo di più licenze per servizio taxi ovvero il cumulo della licenza per l'esercizio del servizio taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, anche se rilasciate da Comuni diversi.
2. Il titolare di licenza taxi non può esercitare altra attività lavorativa in modo prevalente rispetto all'attività autorizzata o comunque in modo tale da compromettere la regolarità e la sicurezza dell'attività medesima. L'eventuale ulteriore attività deve comunque essere dichiarata e documentata all'Amministrazione comunale competente al rilascio del titolo.

Art. 6

Figure giuridiche di gestione

1. I titolari di licenza per l'esercizio di taxi, al fine del libero esercizio della propria attività, possono:
 - a) essere iscritti, in qualità di titolari di impresa artigiana di trasporto, all'albo delle imprese artigiane;
 - b) associarsi in cooperative di produzione e lavoro, intendendo come tali quelle a proprietà collettiva, ovvero in cooperative di servizi, operanti in conformità alle norme vigenti sulla cooperazione;
 - c) associarsi in consorzio tra imprese artigiane ed in tutte le altre forme previste dalla legge;
2. Nei casi di cui al comma 1, punti b) e c), è consentito conferire la licenza alla Cooperativa o al Consorzio. In caso di recesso, decadenza, od esclusione

dai predetti organismi, il tassista, previa domanda, è reintegrato nella titolarità della licenza. In caso di recesso si applica quanto disposto dall'articolo 7, comma 3, della legge 15 gennaio 1992, n. 21.

3. Il conferimento è consentito previa presentazione, al Servizio comunale competente, dei seguenti documenti:

- a) comunicazione scritta del conferimento;
- b) copia dell'atto costitutivo dell'organismo collettivo a cui si conferisce, che deve risultare iscritto per l'attività di trasporto di persone al registro delle imprese della C.C.I.A.A.;
- c) copia dell'atto di conferimento della licenza debitamente registrato;

4. Per le ditte individuali il servizio di taxi deve essere esercitato direttamente dal titolare della licenza, da un collaboratore familiare o da un sostituto, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 10 della legge 15 gennaio 1992, n. 21. I titolari di licenza taxi possono essere sostituiti temporaneamente alla guida, come previsto dagli articoli 16 e 17 del presente regolamento.

Capo III - Titolo d'esercizio

Art. 7

Concorso per l'assegnazione delle licenze

1. Le licenze vengono assegnate, in base ad apposito bando di concorso per titoli ed esame, a soggetti che abbiano la proprietà o la piena disponibilità (anche in leasing) del veicolo.

2. I candidati al concorso devono dichiarare il possesso dei seguenti requisiti:

- a) cittadinanza italiana o di uno Stato della Comunità europea ovvero di un altro Stato che riconosca ai cittadini italiani il diritto di prestare attività per servizi analoghi;
- b) idoneità morale;
- c) possesso della patente di guida di autoveicoli e del Certificato di Abilitazione Professionale e iscrizione al Ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea istituito con l'art.39 ter della l.p. 16/1993

3. Non soddisfa il requisito dell'idoneità morale chi:

- a) abbia riportato una condanna irrevocabile a pena detentiva in misura complessivamente superiore ai due anni per delitti non colposi;
- b) abbia riportato, a seguito di sentenza passata in giudicato ovvero di patteggiamento ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, una condanna irrevocabile per reati puniti a norma degli articoli 3 e 4 della legge 20 febbraio 1958 n. 75 (Abolizione della regolamentazione della prostituzione e lotta contro lo sfruttamento della prostituzione altrui);

- c) sia destinatario, con provvedimento definitivo, di misure di prevenzione di cui all'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136);
- d) abbia riportato, a seguito di sentenza passata in giudicato ovvero di patteggiamento ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, una condanna per delitto che comporti la pena accessoria dell'interdizione ai sensi degli articoli 19, 28 e seguenti del codice penale; il requisito non si ritiene soddisfatto per l'intera durata della pena accessoria;
- e) abbia riportato una condanna per contravvenzione che comporti la pena accessoria della sospensione dall'esercizio della professione o dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese ai sensi degli articoli 19, 35 e 35-bis del codice penale; il requisito non si ritiene soddisfatto per l'intera durata della pena accessoria.

4. Nei casi sopraelencati, con esclusione di quelli di cui alle lettere d) ed e) del comma 3, il requisito continua a non essere soddisfatto sino a quando non sia intervenuta la riabilitazione ai sensi dell'articolo 178 e seguenti del codice penale, e dell'articolo 460, comma 5 del codice di procedura penale, ovvero una misura di carattere amministrativo ad efficacia riabilitativa.

5. Il requisito dell'idoneità morale, qualora inizialmente posseduto, viene meno quando:

- a) apposite disposizioni di legge lo prevedono;
- b) l'interessato ha riportato una condanna o è stato sottoposto ad un provvedimento tra quelli indicati al comma 3;
- c) agli interessati sono state inflitte, in via definitiva, sanzioni per infrazioni gravi e ripetute alle regolamentazioni riguardanti le condizioni di retribuzione e di lavoro della professione o l'attività di servizio pubblico non di linea, e comunque tali da comportare la revoca della patente, del certificato di abilitazione professionale, della carta di circolazione, della licenza.

6. Le licenze non possono essere rilasciate a chi:

- a) sia incorso, nel quinquennio precedente la domanda, in provvedimenti di revoca o decadenza di precedente licenza, sia da parte del Comune al quale la domanda è stata presentata, sia da parte di altri Comuni;
- b) sia stato dichiarato fallito senza che sia intervenuta cessazione dello stato di fallimento;
- c) abbia trasferito la licenza ad altri, nel quinquennio precedente la domanda, anche nell'ambito di altri Comuni;

Art. 8

Presentazione delle domande

1. La domanda di ammissione al concorso pubblico per l'assegnazione delle licenze deve essere indirizzata al Servizio competente, in carta semplice, con indicate le generalità, luogo e data di nascita, cittadinanza e residenza del richiedente. La domanda di partecipazione al concorso dovrà inoltre attestare il possesso dei requisiti di cui all'articolo 7 e dovrà contenere l'elencazione di eventuali titoli preferenziali.

2. Il richiedente deve dichiarare, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445/2000, di essere in possesso di tutti i requisiti necessari e di non incorrere in alcuna delle cause ostative dell'eventuale rilascio.

3. La Commissione di cui all'articolo 3, comma 2:

- a) esamina le domande di partecipazione al concorso e decide circa l'ammissione o l'esclusione dei candidati;
- b) procede alla valutazione dei titoli e redige la graduatoria;
- c) comunica agli interessati la data fissata per la prova d'esame, con un anticipo di almeno 10 giorni;
- d) trasmette la graduatoria alla Giunta comunale per l'approvazione.

4. Costituisce titolo preferenziale aver esercitato il servizio di taxi in qualità di sostituto alla guida del titolare della licenza per un periodo di tempo complessivo di almeno 6 mesi;

5. L'assegnazione delle licenze avviene secondo l'ordine di graduatoria dei candidati risultati idonei.

6. Qualora due o più candidati abbiano riportato lo stesso punteggio, la licenza viene assegnata al più giovane di età.

Art. 9

Contenuti del bando di concorso

1. Il bando di concorso è approvato dalla Giunta comunale, entro 60 giorni dal momento in cui si sono rese disponibili presso il Comune delle licenze e vi sia almeno una richiesta di assegnazione.

2. Il bando di concorso dovrà specificare:

- a) il numero delle licenze messe a concorso;
- b) le modalità ed i termini di presentazione delle domande;
- c) l'elencazione dei titoli oggetto di valutazione e dei criteri di valutazione;
- d) le materie e le prove d'esame, nonché le relative modalità di svolgimento.

Art. 10
Validità della graduatoria

1. La graduatoria ha validità di 2 anni dall'approvazione.
2. Le licenze che si rendono vacanti nel corso dei 2 anni di validità della graduatoria devono essere coperte utilizzando la graduatoria fino al suo esaurimento.

Art. 11
Validità della licenza

1. La licenza d'esercizio ha validità illimitata a condizione che ogni anno, entro il 31 dicembre, sia presentata dichiarazione, in carta libera, attestante la prosecuzione dell'attività e la permanenza in capo al titolare di tutti i requisiti richiesti per l'esercizio della professione. Il responsabile del procedimento verifica, a campione, o qualora ne ravvisi l'opportunità, la permanenza dei requisiti richiesti per l'esercizio della professione.

Art. 12
Provvedimenti precedenti al rilascio della licenza

1. Il dirigente del Servizio competente, approvata da parte della Giunta comunale la graduatoria predisposta dalla Commissione di cui all'articolo 3, provvede all'assegnazione della licenza.
2. Il rilascio della licenza è subordinato all'immatricolazione ed al collaudo del mezzo da parte dell'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile e all'esibizione dei seguenti documenti:
 - a) carta di circolazione del veicolo emessa ad uso pubblico di taxi;
 - b) foglio complementare/certificato di proprietà del veicolo o dell'eventuale contratto di leasing;
3. L'interessato deve inoltre provvedere alla piombatura del tassametro del veicolo destinato a taxi ed alla sottoscrizione del relativo verbale presso il Servizio comunale competente.

Art. 13
Provvedimenti successivi al rilascio della licenza

1. Entro 30 giorni dall'inizio dell'attività il titolare della licenza dovrà richiedere l'iscrizione all'Albo delle Imprese Artigiane della Provincia di Trento.

Capo IV - Modalità per il trasferimento dell'azienda

Art. 14

Trasferibilità della licenza d'esercizio

1. La licenza d'esercizio fa parte della dotazione d'impianto d'azienda ed è trasferibile con l'azienda.

2. Ai sensi dell'articolo 9, comma 1, della legge 15 gennaio 1992, n. 21, il trasferimento è concesso dal dirigente del Servizio competente, su richiesta del titolare, a persona da questi designata, purché in possesso di tutti i requisiti previsti dalla legge e dal presente regolamento, quando il titolare stesso si trovi in una delle seguenti condizioni:

- a) essere titolare di licenza da almeno 5 anni;
- b) avere raggiunto il sessantesimo anno di età;
- c) essere diventato permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per il ritiro definitivo della patente di guida.

3. L'attestazione di inabilità o inidoneità al servizio, di cui alla lettera c), deve essere fornita dal titolare avvalendosi di apposito certificato medico.

4. Il subentrante deve risultare in possesso dei requisiti previsti dall'art. 7 del presente regolamento.

5. Al titolare che abbia trasferito la licenza taxi non può esserne attribuita altra per concorso pubblico e non può esserne trasferita altra, se non dopo cinque anni dall'ultimo trasferimento operato in favore di altri.

6. In caso di morte del titolare, la licenza può essere trasferita ad uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, qualora in possesso dei requisiti di cui al precedente art. 7, ovvero possono essere trasferite, entro il termine massimo di due anni, ad altri, designati dagli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, purché in possesso dei requisiti prescritti all'art. 7.

7. Qualora il trasferimento non riesca a perfezionarsi nell'arco del biennio dall'apertura della successione mortis causa, la licenza decade.

8. Gli eredi minori del titolare di licenza per l'esercizio del servizio taxi possono farsi sostituire alla guida da persone iscritte nel ruolo di cui all'art. 7 ed in possesso dei requisiti prescritti fino al raggiungimento della maggiore età.

Capo V - Esercizio del servizio

Art. 15

Inizio e sospensione attività

1. Nel caso di assegnazione della licenza o di acquisizione della stessa per atto tra vivi o a causa di morte, il titolare deve obbligatoriamente, a pena di decadenza, iniziare il servizio entro 3 mesi dal rilascio.

2. Il termine può essere prorogato di altri 3 mesi solo in presenza di attestazione di impossibilità ad iniziare il servizio per cause non imputabili al titolare della licenza.

3. Il titolare della licenza è comunque tenuto a comunicare per iscritto al Servizio competente la data di inizio dell'attività.

4. Il titolare di licenza deve comunicare ogni assenza, anche di un solo giorno, sia essa a titolo di ferie o per qualsiasi altro motivo, entro le 24 ore dal loro inizio al Servizio competente. Ove il periodo di ferie sia di durata superiore ai 15 giorni consecutivi, l'interessato deve, almeno 3 giorni prima, darne comunicazione scritta al Servizio competente.

5. Il titolare di licenza ha facoltà di farsi sostituire ai sensi dell'art. 16 del presente regolamento.

Art. 16 **Sostituzione alla guida**

1. I titolari di licenza taxi possono essere sostituiti alla guida, nell'ambito dell'orario del turno integrativo o nell'orario del turno assegnato, da chiunque abbia i requisiti di professionalità e moralità richiesti dalla normativa vigente.

2. Per gli eredi minori del titolare di licenza taxi si richiama il comma 8 dell'art.14 del presente Regolamento.

3. Per quanto concerne il rapporto di lavoro con il sostituto alla guida si rinvia a quanto previsto dall'art.10 comma 3 della legge 21/1992.

4. Il titolare della licenza taxi deve segnalare, entro 3 giorni successivi alla sostituzione, la medesima al Servizio competente. La segnalazione deve contenere l'indicazione dei motivi della sostituzione, la durata della sostituzione, il nominativo del sostituto e la dichiarazione a firma dello stesso, ai sensi del D.P.R. 445/2000, concernente il possesso dei requisiti di cui all'articolo 7 del presente regolamento.

Art.17 **Collaborazione familiare alla guida di taxi**

1. I titolari di licenza taxi possono avvalersi, nello svolgimento del servizio, della collaborazione di familiari (coniuge, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado), in possesso dei requisiti previsti all'articolo 7 del presente regolamento conformemente a quanto previsto dall'articolo 230-bis Impresa familiare del codice civile.

2. Il titolare della licenza taxi deve segnalare la costituzione dell'impresa familiare ai fini della collaborazione alla guida al Servizio competente. La segnalazione deve contenere, il nominativo del collaboratore familiare e la dichiarazione a firma dello stesso, ai sensi del D.P.R. 445/2000, concernente il possesso da parte del collaboratore dei requisiti di cui all'articolo 7 e l'osservanza della disciplina dei rapporti di collaborazione.

Capo VI - Norme per il servizio del trasporto pubblico non di linea

Art. 18

Responsabilità nell'esercizio del servizio

1. Eventuali responsabilità derivanti dall'esercizio della licenza sono imputabili unicamente al titolare della stessa, al suo collaboratore familiare o al suo sostituto.

Art. 19

Caratteristiche delle autovetture

1. Le autovetture adibite a taxi devono rispondere alle caratteristiche di seguito elencate:

- a) le autovetture devono essere collaudate ad uso pubblico per il servizio di taxi;
- b) le autovetture di nuova immatricolazione devono essere munite di marmitte catalitiche o di altri dispositivi atti a ridurre i carichi inquinanti, come individuati da apposito decreto del Ministero dei Trasporti;
- c) per il servizio di taxi le autovetture devono avere la carrozzeria di colore bianco. Su entrambe le portiere anteriori devono apparire: lo stemma del Comune, le parole "Comune di Trento", "Servizio Pubblico", la parola "taxi", il numero della licenza. Le dimensioni ed i colori delle lettere devono essere conformi ai modelli depositati presso il Servizio competente. Su entrambe le portiere anteriori delle autovetture, sotto le descritte diciture, devono risultare le eventuali indicazioni relative al radio telefono (parola "Radio" e numero telefonico);
- d) la piastrina riprodotte la scritta "Servizio Pubblico" deve essere collocata nella parte posteriore dell'autovettura, in prossimità della targa di immatricolazione;
- e) il segnale luminoso di "Taxi" deve essere applicato in modo inamovibile sul tetto dell'autovettura. Il segnale luminoso Taxi, collegato direttamente al tassametro, deve sempre indicare la disponibilità dell'autovettura: segnale acceso indica Taxi libero, segnale spento indica Taxi occupato;

2. Ulteriori prescrizioni relativamente al tipo e alle caratteristiche dei veicoli potranno essere richieste, per particolari esigenze, motivate, nella licenza.

Art. 20

Tassametro

1. Le autovetture adibite al servizio taxi devono essere munite di tassametro omologato per la lettura del corrispettivo della corsa.

2. Sentito il parere della Commissione di cui all'articolo 3, e previo esito favorevole di apposita istruttoria, il Servizio competente concede l'omologazione al prototipo.

3. Il tassametro deve essere installato in posizione ben visibile al passeggero e deve essere regolato secondo le tariffe stabilite dal Comune, nonché regolarmente piombato a cura del competente Servizio comunale.

4. Il titolare della licenza ha l'obbligo di curare che il tassametro sia sempre rispondente alle prescrizioni del presente regolamento, non sia coperto e funzioni regolarmente.

5. Qualora si renda necessaria la rimozione del tassametro, in ore o giorni in cui il Servizio comunale competente sia chiuso, la spiombatura sarà fatta dall'interessato sotto la propria responsabilità, con obbligo di darne immediata comunicazione al Servizio comunale competente nel primo giorno di riapertura. In ogni caso il titolare ha l'obbligo di sottoporre il tassametro alla necessaria verifica da parte del Servizio comunale competente. La manomissione o abusiva regolazione del tassametro comporta la sospensione della licenza.

6. Nel caso di variazione delle tariffe, il titolare della licenza deve provvedere all'adeguamento del tassametro con le modalità stabilite dal presente regolamento.

7. Il tassametro deve essere azionato nel momento in cui il taxi inizia il servizio e interrotto a servizio concluso.

8. In via sperimentale, per talune tratte di percorso, il Comune può concordare con gli esercenti il servizio di taxi un importo di tariffa fisso.

Art. 21 Radio telefono

1. Il servizio di taxi può svolgersi avvalendosi, nel rispetto di quanto previsto all'articolo 1, comma 7 del presente regolamento, anche mediante un servizio centralizzato di radio telefono cui collegare i veicoli adibiti al servizio.

2. Il servizio, attivato tramite radio telefono centralizzato, assicura il soddisfacimento della richiesta di trasporto mediante impegno del veicolo che comporti il minor costo per l'utente secondo le modalità operative del servizio stesso. Il servizio deve fornire all'utente i dati di riconoscimento del veicolo impegnato, il tempo presunto necessario per il prelevamento ed ogni altro elemento utile al soddisfacimento della richiesta di trasporto.

Art. 22 Trasporto disabili

1. Il conducente del servizio di trasporto pubblico non di linea ha l'obbligo di prestare tutta l'assistenza necessaria durante le fasi del trasporto, compresa la salita e la discesa dal mezzo, ai soggetti disabili ed agli eventuali supporti ed alle carrozzine pieghevoli, occorrenti alla loro mobilità.

2. Il trasporto delle carrozzine e degli altri supporti necessari alla mobilità è gratuito.

Art. 23 Pubblicità sulle autovetture

1. E' consentita l'applicazione di messaggi pubblicitari all'interno, o all'esterno, delle autovetture, nel rispetto delle norme vigenti e del piano comunale delle insegne pubblicitarie.

2. Le insegne pubblicitarie devono comunque consentire facilmente il riconoscimento della vettura di servizio pubblico da parte degli utenti.

3. E' comunque vietata l'applicazione di messaggi pubblicitari all'interno o all'esterno delle autovetture adibite a taxi laddove i messaggi pubblicitari ineriscano al fumo, gioco d'azzardo e alcool o superalcolici o altri elementi che possano risultare offensivi al comune senso del pudore o nuocere alla tutela dei minori.

Art. 24

Visite e verifiche

1. I veicoli sono sottoposti, prima dell'ammissione in servizio e durante l'espletamento del servizio, a visita di controllo a cura del Servizio competente per stabilirne l'idoneità al servizio sotto il profilo del decoro e della funzionalità, nonché della rispondenza alle prescrizioni di cui all'articolo 19.

2. Gli accertamenti di carattere tecnico sono riservati all'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile.

Art. 25

Sostituzione dei veicoli

1. La sostituzione dell'autovettura deve essere autorizzata dal dirigente del Servizio competente che ha rilasciato la licenza, mediante rilascio di una nuova licenza.

Art. 26

Servizio autovettura di scorta

1. A richiesta delle cooperative di produzione e lavoro o delle cooperative di servizio o dei consorzi tra imprese artigiane costituiti dai tassisti, il dirigente del Servizio competente può concedere una o più licenze denominate "BIS" per l'immatricolazione di veicoli in servizio di scorta. Il veicolo di scorta è a disposizione di tutti gli associati, impossibilitati ad utilizzare la propria autovettura.

2. Almeno uno dei veicoli di scorta dovrà essere utilizzabile per l'espletamento del servizio di trasporto di persone diversamente abili, sempre in sostituzione di un altro veicolo.

3. Il titolare della "licenza BIS", nella persona del legale rappresentante o suo delegato, assegna l'autovettura nel rispetto dell'ordine cronologico delle richieste che vengono annotate in apposito registro. L'annotazione consiste nell'indicazione dei dati anagrafici del richiedente, del motivo della richiesta e la durata di utilizzo dell'autovettura.

4. Il titolare della licenza, nella persona del legale rappresentante o suo delegato, provvede ad informare mensilmente il Servizio competente trasmettendo le annotazioni di cui al precedente comma.

5. Nel caso di uso del veicolo di scorta è vietato l'utilizzo dei veicoli sostituiti.

6. Le "licenze BIS" per autovetture di scorta non fanno parte dell'organico comunale di cui all'articolo 2 del presente regolamento e non possono essere trasferite, alienate, o trasformate in licenze personali.

7. Le autovetture di scorta devono essere dotate dei contrassegni previsti all'articolo 19 con una lettera alfabetica preceduta dalla parola "BIS" al posto del numero della licenza.

8. Per quanto non espressamente previsto nei commi precedenti, alle autovetture di scorta si applicano le norme del presente regolamento.

9. In caso di scioglimento o cessazione attività della cooperativa o del consorzio le licenze BIS dovranno essere restituite all'Amministrazione comunale.

Art. 27

Stazionamento dei taxi

1. Le autovetture adibite a taxi sostano in appositi stalli stabiliti con provvedimento del Servizio competente in materia di mobilità e segnalati da cartelli indicatori.

2. I tassisti devono prendere posto con il veicolo negli stalli secondo l'ordine di arrivo. La partenza per effettuare il servizio avviene con lo stesso ordine. E' tuttavia facoltà dell'utente scegliere il taxi di cui servirsi, indipendentemente da tale ordine.

3. E' consentito all'utente di accedere al servizio di taxi fuori dai luoghi di stazionamento, con richiesta a vista per l'immediata prestazione, purché non in prossimità e/o in vista dello stallo e quando vi siano taxi o clienti in attesa nello stallo stesso.

4. Il Comune ha facoltà di istituire nuovi stalli, di sopprimere quelli esistenti o di interdirlne temporaneamente l'uso quando lo ritenga necessario.

5. E' consentita la sosta per servizio, in occasione di pubbliche manifestazioni, in prossimità di teatri, stadi e/o luoghi di spettacolo, secondo le indicazioni fornite dalla Polizia Municipale, sempre che la sosta non rechi intralcio al traffico e alla viabilità.

Art. 28

Turni e orari di servizio

1. Il servizio pubblico di taxi deve essere garantito 24 ore su 24, secondo turni e orari stabiliti dall'Amministrazione comunale.

2. I turni di servizio possono essere proposti dall'Associazione di categoria o dalle Cooperative taxi/consorzi, a condizione che nessun titolare di licenza venga escluso dalla turnazione e che siano sottoscritti dai rappresentanti delle cooperative, dei consorzi o loro delegati. In questo caso devono essere mensilmente autorizzati dal Servizio competente previo invio o consegna di copia della turnistica, almeno 5 giorni prima dell'inizio del mese cui si riferiscono.

3. I tassisti sono tenuti ad osservare scrupolosamente i turni e gli orari di servizio loro assegnati.

4. Il titolare è tenuto obbligatoriamente ad osservare un riposo tra il termine di un turno e l'inizio di un altro.

5. I tassisti possono scambiare il proprio turno con altro operatore, previa comunicazione al Servizio comunale competente.

6. Nel caso in cui un operatore sia impossibilitato a rispettare il turno assegnatogli, può essere sostituito da altro tassista, purché i loro turni non si accavallino.

7. In caso di emergenza, dovuta a neve, calamità naturali e simili o per altri eventi eccezionali di qualunque tipo, possono essere disposte le seguenti modalità di servizio particolari: prolungamento dell'orario di lavoro e/o soppressione del turno di riposo od entrambe. Tali modalità sono concordate previamente tra l'ufficio comunale e le associazioni economiche di categoria, valgono per tutti i tassisti e sono facoltative. Nei casi concreti spetta al Servizio comunale competente emanare le disposizioni più opportune per l'attuazione di detto accordo. Per motivi di estrema urgenza possono provvedere direttamente gli organismi economici di categoria, dandone tempestiva comunicazione al servizio comunale competente.

Art. 29

Tariffe

1. La Giunta comunale, sentita la Commissione di cui all'articolo 3, stabilisce le tariffe ovvero i limiti minimi e massimi per la prestazione del servizio taxi, nonché le condizioni di trasporto. La tariffa potrà essere aggiornata annualmente secondo gli indici ISTAT. Al fine di favorire l'uso del servizio di taxi potrà essere introdotta la taxi card prepagata con relativa riduzione dei costi per l'utente.

2. La tariffa è a base multipla per il servizio urbano e a base chilometrica per il servizio extraurbano.

3. La tabella riprodotte le tariffe è fornita dal Comune, stampata in lingua italiana, tedesca ed inglese e deve essere esposta all'interno dell'autovettura in modo visibile ai passeggeri con tabella plastificata inamovibile sul cruscotto e nei posti posteriori dell'abitacolo.

4. Il trasporto delle carrozzine per i disabili, dei cani accompagnatori dei non vedenti e degli altri supporti necessari alla mobilità dei portatori di handicap è gratuito.

5. All'interno di ogni vettura è inoltre esposto, in posizione ben visibile sul cruscotto e nei posti posteriori dell'abitacolo l'indirizzo e il numero di telefono del servizio comunale cui indirizzare eventuali reclami.

Art. 30

Impiego di tecnologie innovative

1. Nell'organizzazione del servizio è consentito l'impiego di tecnologie innovative mirate a ridurre i tempi di attesa del cliente ed assicurare una diffusione capillare e tempestiva dell'offerta di trasporto in tutto l'ambito urbano.

Art. 31

Interruzione del servizio

1. Il passeggero ha diritto di interrompere la corsa in qualunque momento, pagando l'importo segnato dal tassametro.

2. Nel caso in cui il trasporto debba essere interrotto per avaria, incidente o per altri casi di forza maggiore, senza che sia possibile organizzare un servizio sostitutivo, l'utente ha diritto di abbandonare il veicolo pagando solamente l'importo corrispondente al percorso effettuato.

3. Il servizio può essere interrotto anche nei casi in cui l'utente dimostri palesemente stati psichici tali da poter pregiudicare la propria ed altrui incolumità.

4. Il servizio può essere inoltre interrotto qualora l'utente trasportato non rispetti i divieti di cui all'articolo 35, dopo esplicito richiamo del conducente.

Art. 32

Servizi sussidiari ad integrazione del trasporto di linea

1. Previa deliberazione della Giunta comunale i taxi possono essere impiegati per l'espletamento di servizi sussidiari o integrativi o sostitutivi dei servizi di linea, sentito il concessionario del trasporto pubblico di linea.

2. L'impiego è deliberato previa convenzione con i tassisti o le Cooperative taxi, riguardante anche la tariffa per il servizio, ovvero previa convenzione tra il concessionario del servizio di linea e i tassisti o le Cooperative taxi.

Capo VII - Norme di servizio per i conducenti e di comportamento per gli utenti

Art. 33

Obblighi e comportamenti per i conducenti del servizio di trasporto pubblico non di linea

1. I conducenti hanno l'obbligo di:

- a) comportarsi con correttezza, civismo e senso di responsabilità in qualsiasi evenienza;
- b) mantenere pulito ed in perfetto stato di efficienza il veicolo comprese le strumentazioni di bordo obbligatorie, in particolare il tassametro;
- c) avere, durante il servizio, abbigliamento decoroso e comunque confacente al pubblico servizio prestato;
- d) consentire l'occupazione di tutti i posti per cui il veicolo è omologato;
- e) non fumare o consumare cibo durante la corsa;
- f) non trasportare animali, salvo quanto previsto alla lett.b) dell'art. 34;
- g) depositare presso l'ufficio "oggetti smarriti" comunale qualunque oggetto dimenticato sulla vettura dai clienti;
- h) seguire, salvo specifica diversa richiesta da parte del cliente, il percorso più economico, anche in rapporto ai tempi di percorrenza, nel recarsi al luogo indicato ed informare il cliente su qualsiasi deviazione si rendesse necessaria;
- i) prestare assistenza ed eventualmente soccorso ai passeggeri durante tutte le fasi del trasporto, compreso il caricamento dei bagagli;
- j) rilasciare al cliente la ricevuta o lo scontrino attestante il prezzo pagato per il servizio se richiesto;
- k) dotarsi del sistema di pagamento elettronico-Pos e di accettare i pagamenti mediante tale modalità per gli importi previsti dalla normativa;
- l) predisporre gli opportuni servizi sostitutivi nel caso in cui il veicolo entri in avaria su strada extraurbana;
- m) fermare il veicolo e interrompere il servizio su richiesta dei passeggeri e in casi di accertata forza maggiore o pericolo;
- n) non togliere ovvero non occultare i segni distintivi di riconoscimento del veicolo durante il servizio;
- o) consentire la conduzione del veicolo per servizio solo a persone autorizzate;
- p) non fare salire sul mezzo, durante il servizio, persone estranee per attività non inerenti il servizio;
- q) usare verso gli utenti ed i colleghi modi e maniere corretti o comunque modi consoni al pubblico servizio espletato;
- r) azionare il tassametro nel momento in cui il veicolo inizia il servizio e bloccarlo quando il trasporto è concluso;
- s) esporre in modo visibile e leggibile per l'utente all'interno del veicolo il tariffario, l'indirizzo e il numero di telefono del servizio comunale al quale inoltrare reclami, come previsto dal presente regolamento;
- t) esercitare il servizio personalmente, o mediante; collaboratori familiari o sostituti alla guida in possesso dei requisiti di cui all'articolo 7 e con le modalità di cui agli art.16 e 17 del presente regolamento;
- u) inviare la segnalazione prevista dall'articolo 16 nel caso di sostituzione alla guida;
- v) non chiedere il pagamento di importo superiore a quello visualizzato sul tassametro, salvi i supplementi previsti dalle tariffe approvate;

- w) garantire il servizio e prestare la necessaria assistenza per l'accesso al veicolo alle persone portatrici di handicap;
- x) non chiedere un compenso per il trasporto delle carrozzine per i disabili, per i cani accompagnatori dei non vedenti e per gli altri supporti necessari alla mobilità dei portatori di handicap;
- y) non trasportare un numero di persone superiore al limite massimo di posti indicato sulla carta di circolazione;
- z) non apportare modifiche al tassametro e sottoporlo alla necessaria verifica quando richiesto dal Servizio comunale competente.

Art. 34

Diritti per i conducenti del servizio di trasporto pubblico non di linea

1. I conducenti, durante l'espletamento del servizio, hanno diritto a:
- a) richiedere all'utente, in caso di servizio comportante una spesa rilevante, un anticipo comunque non superiore al 50 % dell'importo presunto o pattuito;
 - b) rifiutare il trasporto di animali salvo quanto previsto alla lett. d) dell'art. 35;
 - c) rifiutare il trasporto di bagagli che possono danneggiare il veicolo;
 - d) rifiutare di attendere il cliente quando l'attesa debba avvenire in luogo dove il veicolo possa creare intralcio alla circolazione stradale;
 - e) rifiutare la corsa all'utente che si presenti in stato non conforme alla decenza ovvero che sia in stato di evidente alterazione;
 - f) rifiutare la corsa a persona che, in occasione di precedenti servizi, abbia arrecato danno all'autovettura, sia risultato insolvente o abbia tenuto comportamenti gravemente scorretti;
 - g) richiedere all'utente che arreca danno al veicolo il risarcimento del danno.

Art. 35

Comportamento degli utenti

1. Agli utenti del servizio di trasporto pubblico non di linea è fatto divieto di:
- a) fumare e consumare pasti sui veicoli;
 - b) imbrattare, insudiciare e danneggiare il veicolo;
 - c) gettare oggetti dai veicoli sia fermi che in movimento;
 - d) pretendere il trasporto di animali domestici senza aver adottato, d'intesa con il conducente, tutte le misure utili ad evitare il danneggiamento o l'imbrattamento della vettura, salvo il caso del cane di accompagnamento dei non vedenti;
 - e) pretendere, senza la preventiva intesa con il conducente, il trasporto di merci o altro materiale diverso dal bagaglio al seguito;
 - f) pretendere che il trasporto venga reso in violazione alle norme di sicurezza previste dal vigente Codice della Strada.

Capo VIII -Vigilanza e sanzioni

Art. 36 Vigilanza

1. La vigilanza sul rispetto delle disposizioni contenute nel presente regolamento è svolta dai dipendenti comunali del servizio competente e dal Corpo di Polizia Locale. La vigilanza più in generale, sull'esercizio del servizio di trasporto pubblico non di linea, compete agli organi di polizia stradale individuati dal Codice della Strada.

Art. 37 Sanzioni

1. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste, in via generale, da norme di legge, le violazioni al presente regolamento sono punite con:

- a) sanzioni amministrative pecuniarie;
- b) sanzioni amministrative quali la sospensione, la sospensione cautelare dal servizio, la revoca e la decadenza della licenza.

2. Nessun indennizzo è dovuto dal Comune al titolare o ai suoi aventi causa, nei casi di rinuncia, sospensione, decadenza e revoca della licenza.

Art. 38 Sanzioni amministrative pecuniarie

1. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, delle disposizioni del Codice della Strada e delle sanzioni amministrative, le violazioni a tutte le norme del presente regolamento, sono punite con sanzione amministrativa pecuniaria da € 54,00 ad € 324,00 secondo le modalità previste dalla L. 689/81.

2. Il pronunciamento su eventuale ricorso del trasgressore e l'emissione dell'ordinanza di ingiunzione competono al Sindaco, secondo le modalità stabilite dalla Legge 24 novembre 1981 n. 689.

4. I proventi delle sanzioni spettano al Comune.

Art. 39 Sanzioni amministrative

1. I provvedimenti di cui ai successivi articoli 40, 41, 42 e 43 sono disposti dal dirigente del Servizio competente, secondo la seguente procedura:

- a) contestazione all'interessato degli addebiti entro 10 giorni dal ricevimento della segnalazione;

- b) presentazione da parte dell'interessato di memorie scritte o altri documenti ed eventuale richiesta di essere sentito personalmente; entro 30 giorni dalla notifica,
- c) valutazione da parte del Dirigente competente della documentazione e ascolto dell'interessato che ne abbia fatto richiesta ed assunzione, con apposito atto, delle conseguenti determinazioni:
 - applicazione delle relative sanzioni amministrative se il fatto è fondato e provato, sentita la Commissione di cui all'articolo 3, per i provvedimenti adottati ai sensi degli articoli 41, 42 e 43;
 - archiviazione del procedimento se non sono emersi elementi tali da doversi applicare sanzioni amministrative.

Art. 40

Sospensione della licenza e dell'autorizzazione

1. Oltre all'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, la licenza è sospesa dal dirigente del Servizio competente, per un periodo non inferiore a 5 giorni e non superiore a 3 mesi, nei seguenti casi:

- a) utilizzo per il servizio di veicoli diversi da quelli autorizzati;
- b) prestazione del servizio taxi con tassametro manomesso;
- c) sostituzione del veicolo senza darne comunicazione al Servizio competente e senza provvedere alla sua immatricolazione ad uso di taxi;
- d) mancata presentazione al controllo del veicolo predisposto dal Servizio comunale competente, fatti salvi i casi di forza maggiore documentati ed accertabili;
- e) violazione delle norme di cui agli articoli dal 141 al 149 ed agli articoli 154, 169 - comma 2 - 186 e 187 del Codice della Strada;
- f) violazione delle norme che regolano il trasporto dei disabili;
- g) rifiuto della prestazione del servizio, salvo quanto previsto all'articolo 34 lettere b), c), d), e), f).

2. Il periodo di sospensione della licenza è disposto dal dirigente del Servizio competente tenuto conto della gravità della violazione e/o dell'eventuale recidiva.

3. A seguito del provvedimento di sospensione, la licenza deve essere depositata presso il Servizio competente.

4. La sospensione viene comunicata all'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

Art. 41

Sospensione cautelare dal servizio

1. Qualora il titolare di licenza o i suoi legittimi sostituti siano sottoposti a procedimento penale per reati di particolare gravità ed in caso di compimento dei reati di cui all'art.7 del presente regolamento, il dirigente del Servizio competente, sentita la Commissione di cui all'articolo 3, può procedere alla sospensione cautelare dal servizio.

Art. 42
Revoca della licenza

1. Il dirigente del Servizio competente, sentita la Commissione di cui all'articolo 3, dispone la revoca della licenza nei seguenti casi:

- a) il titolare eserciti l'attività dopo la notificazione del provvedimento di sospensione dal servizio;
- b) il titolare non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro i termini della sospensione prescritta;
- c) sia stata cumulata la licenza di taxi con altra licenza ovvero con l'autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente rilasciate da Comuni diversi;
- d) a seguito di 3 provvedimenti di sospensione nell'arco di un triennio, adottati ai sensi dell'articolo 40.

2. Il soggetto che sia incorso nella revoca della licenza non può ottenere una nuova licenza se non sia trascorso un periodo di 5 anni dalla data del provvedimento di revoca.

Art. 43
Decadenza della licenza

1. La perdita di uno dei requisiti prescritti dalla legge 15 gennaio 1992 n. 21 o dal presente Regolamento per il rilascio della licenza comporta la decadenza di diritto della licenza.

2. Il dirigente del Servizio competente, sentita la Commissione di cui all'articolo 3, dispone la decadenza della licenza nei seguenti casi:

- a) alienazione del veicolo senza che lo stesso sia stato sostituito entro 90 giorni, salvo casi di forza maggiore;
- b) mancato o ingiustificato esercizio del servizio per un periodo superiore a tre mesi;
- c) mancata attivazione del servizio nei termini prescritti dall'articolo 15;
- d) quando gli eredi legittimi non abbiano iniziato il servizio, o non abbiano provveduto a cedere la licenza, nei termini previsti dagli articoli 14 e 15 del presente Regolamento.

3. La decadenza viene comunicata all'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile e alla Camera di Commercio I.A.A. di Trento per l'adozione dei provvedimenti rispettivamente relativi alla carta di circolazione e all'iscrizione del ruolo dei conducenti. Analoga comunicazione viene inoltrata all'Albo delle Imprese Artigiane della Provincia Autonoma di Trento o, nel caso di imprese non artigiane, al Registro delle Imprese della Camera di Commercio I.A.A., ai fini dell'aggiornamento delle relative posizioni iscritte.

4. Il soggetto che sia incorso nella decadenza della licenza non può ottenere una nuova licenza se non sia trascorso un periodo di 5 anni dalla data del provvedimento di decadenza.

Capo IX - Norme transitorie e finali

Art. 44

Disposizioni transitorie

1. Le licenze per l'attività di taxi rilasciate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento mantengono validità, fatto salvo il rispetto del requisito del ruolo introdotto dall'art.39 ter della l.p. 16/1993 a far data dal 1° giugno 2015.

Art. 45

Entrata in vigore del Regolamento e rinvio ad altre norme

1. Il presente Regolamento sostituisce integralmente quello precedente adottato con deliberazioni del Consiglio comunale di data 17.03.1999 n. 44.

2. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si richiamano le disposizioni del Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni, della legge 15 gennaio 1992 n. 21, della Legge 4 luglio 2006 n. 223, nonché delle altre disposizioni legislative e regolamentari applicabili in materia.

Il presente regolamento è stato approvato con deliberazione del Consiglio comunale
06.04.2016 n. 53

E' entrato in vigore il 26.04.2016

IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Cecilia Ambrosi